



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del 26/11/2015**

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Occupazione anticipata e indennità provvisorie d'esproprio.

Procedimento espropriativo relativo al "Collegamento delle SS.PP. 27 e 201 alla S.S. 96 nei pressi dell'Ospedale della Murgia". Decreto di occupazione anticipata preordinata all'espropriazione e di determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R.P. 3/2005.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Provincia di Bari, con Deliberazione di Giunta n. 7 del 28.01.2014, approvava il progetto preliminare relativo all'opera pubblica "Collegamento delle SS.PP. 27 e 201 alla S.S. 96 nei pressi dell'Ospedale della Murgia", dell'importo complessivo di € 3.800.000,00 finanziato per l'importo di 2.740.000,00 con i fondi regionali di cui al Il Programma "Strada Facendo", acquisiti al PO FESR 2007/2013 - Asse V - Azione 5.2.3, giusta atto dirigenziale 242/2012 del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità della Regione Puglia, e cofinanziato dalla Provincia di Bari per l'importo di € 500.000,00, dal Comune di Gravina in Puglia per una quota di € 300.000,00 e dalla ASL Bari per l'importo di € 260 000,00;
- l'intervento da realizzare riguarda aree ricadenti nei comuni di Gravina in Puglia e di Altamura e, non essendo conforme alla pianificazione urbanistica vigente nei predetti comuni, ha reso necessaria l'approvazione di varianti ai relativi strumenti urbanistici, in applicazione degli artt. 8 e 12 della L.R.P. n. 3/2005;
- il Consiglio Comunale di Gravina in Puglia, con deliberazione n. 13 dell'11.04.2014, approvava, ai soli fini urbanistici, il progetto preliminare relativo alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento e disponeva il deposito dei relativi elaborati progettuali presso la segreteria comunale, con finalità di notifica ai soggetti interessati dalla variante urbanistica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R.P. n. 3/2005, come modificati dall'art. 6, comma 1, lett. a), della L.R.P. n. 19/2013;
- anche il Consiglio Comunale di Altamura, con deliberazione n. 1 del 26.02.2014, approvava, ai soli fini urbanistici, il progetto preliminare relativo alla realizzazione dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R.P. n. 3/2005, e ss.mm.ii.;
- il Responsabile del procedimento espropriativo, stante la necessità di acquisire al demanio stradale della Provincia di Bari le aree di proprietà privata interessate dalla realizzazione di detta opera pubblica, provvedeva ad informare tutti gli interessati dell'avvio del procedimento espropriativo mediante comunicazione personale, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e dell'art. 14, 1 comma, della L.R.P. 3/2005, al fine di consentire agli stessi di presentare eventuali osservazioni,

valutabili ai fini delle definitive determinazioni;

- alcuni proprietari delle aree interessate dal procedimento espropriativo formulavano osservazioni nei termini legalmente previsti e il Servizio Edilizia Pubblica e Territorio della Provincia di Bari notificava ritualmente a tutti gli interessati le proprie controdeduzioni tecniche di accoglimento e/o di rigetto delle osservazioni dagli stessi presentate, analiticamente motivate con riferimento alle ragioni tecniche assunte a fondamento delle valutazioni effettuate;
- in accoglimento di alcune osservazioni presentate da soggetti pubblici e privati interessati dalla realizzazione dell'opera pubblica, nonché del parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, B.A.T. e Foggia, sono state apportate modifiche al progetto preliminare approvato con la citata D.G.P. n. 7/2014, con conseguente variante allo stesso denominata "Rev2";
- le modifiche progettuali di cui trattasi hanno determinato una leggera variazione plano-altimetrica del tracciato stradale e, segnatamente, del relativo piano particellare di espropriazione, a causa della variazione dell'estensione delle aree interessate dalla realizzazione della nuova arteria stradale;
- gli atti progettuali del progetto preliminare "REV. 2" sono stati integrati dal Piano particellare di espropriazione, contenente l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi intestatari catastali, l'indicazione delle indennità provvisorie di espropriazione, determinate in conformità ai criteri di calcolo previsti dalla legge, nonché la Relazione illustrativa contenente le motivazioni per le quali è stato necessario avviare il procedimento di espropriazione prima dell'approvazione del progetto definitivo ed approvare la variante agli strumenti urbanistici vigenti nei comuni in cui ricadono le aree espropriande, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), b), c), della L.R.P. n. 3/ 2005, e ss.mm.ii.;
- il Responsabile del procedimento espropriativo, stante la necessità di procedere anche all'espropriazione delle nuove aree rispetto a quelle originariamente interessate dal progetto, ha effettuato nuovamente le comunicazioni personali di avvio del procedimento espropriativo, con le forme sancite dall'art. 16, comma 4, del DT.R. 08.06.2001, n. 327 e dall'art. 14, 1 comma, della L.R.P. 3/2005;
- sono state espletate ritualmente le formalità di comunicazione di avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera pubblica, volte ad assicurare le garanzie partecipative a tutti i soggetti interessati dal progetto preliminare modificato, e non sono state formulate osservazioni nei termini legalmente previsti;

Accertato che il Consiglio Comunale di Gravina in Puglia, con deliberazione n. 50 del 29.07.2014, confermando il cofinanziamento dell'opera per un importo di € 300.000,00, ha approvato in via definitiva, ai soli fini urbanistici, il progetto preliminare denominato "Rev2", e il relativo Piano particellare di esproprio modificato, in variante allo strumento urbanistico vigente, dando alto espressamente che la predetta approvazione costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento, senza necessità di approvazione regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R.P. n. 3/2005, come modificato dall'art. 6, comma 1,7 lett. a), della L.R.P. n. 19/2013, e degli artt. 10, 11 e 19 del D.P.R. 327/2001; Verificato, inoltre, che anche il Consiglio Comunale di Altamura, con deliberazione n. 28 del 05.08.2014, ha approvato in via definitiva, ai soli fini urbanistici, il progetto preliminare denominato "Rev2", e il relativo Piano particellare di esproprio modificato, in variante allo strumento urbanistico vigente, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'opera pubblica, senza necessità di approvazione regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R.P. n. 3/2005, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), della L.R.P. n. 19/2013, e degli artt. 10, 11 e 19 del D.P.R. 327/2001;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 93 del 12.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell'opera pubblica di cui trattasi, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera pubblica da realizzare, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel comma 1, lett. a) b) c), e comma 2, dell'art. 12 del

D.P.R. 327/01;

Dato atto che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori è di € 3.800.000,00, di cui € 210.000,00, previsti alla voce c5) del quadro economico del progetto, da impiegare per l'acquisizione al demanio dell'Ente delle aree da espropriare;

Precisato che la deliberazione della Giunta Provinciale n. 93/2014, di approvazione del progetto preliminare con contestuale dichiarazione della pubblica utilità dell'opera da realizzare, garantisce la copertura finanziaria delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, del D.P.R. 327/01;

Tenuto conto che la citata deliberazione di Giunta n. 93 del 12.11.2014 al punto 6) del dispositivo da atto che l'avvio dei lavori di cui trattasi riveste carattere di particolare urgenza e che ricorrono nella fattispecie le condizioni previste dall'art. 22 bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001 e dall'art. 15, 2° comma, lett. c), della L.R.P. 3/2005 per disporre con decreto, senza particolari formalità, l'occupazione anticipata delle aree da espropriare e la determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione;

Ravvisata la necessità di disporre, senza particolari indagini e formalità, l'occupazione anticipata delle aree da espropriare, considerato che l'avvio dei lavori di cui trattasi riveste carattere di particolare urgenza in relazione alla natura delle opere da realizzare, afferenti servizi a rete d'interesse pubblico in materia di lavori stradali, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15, 2° comma, lett c), della L.R. 3/2005;

Verificato, inoltre, che sussistono le condizioni giuridiche per l'emanazione da parte dell'Autorità espropriante di un decreto dirigenziale di occupazione anticipata delle aree da espropriare, contestualmente alla determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001; Considerato che il presente Decreto dovrà essere notificato ai soggetti interessati mediante lettera raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005, e successivamente si potrà procedere all'immissione nel possesso delle aree interessate dalla procedura espropriativa in favore della Città Metropolitana di Bari, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001;

Dato atto che gli interessati dovranno essere informati della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto preliminare, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica, per consentire agli interessati di prendere visione della documentazione progettuale e di fornire ogni elemento utile, ai fini della liquidazione delle indennità di esproprio, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 327/2001;

Visto l' "Elenco particelle espropriande", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello Stesso, vistato dal Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'opera pubblica, contenente l'indicazione delle aree da occupare e dei relativi intestatari catastali, nonché il calcolo delle relative indennità provvisorie di espropriazione, determinate ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;

Visto, inoltre, lo stralcio del "Piano particellare di esproprio", che pure si allega al presente provvedimento per parte integrante e sostanziale; Vista la L. 56/2014, recante Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni, che ha sancito a far data dal 10 gennaio 2015 il subentro della Città Metropolitana di Bari tutti i rapporti attivi e passivi della Provincia omonima, e nelle relative funzioni;

Visto il Decreto sindacale n. 1 del 01.01.2015, relativo al conferimento dell'Avv. Rosa Dipierro dell'incarico di Dirigente ad interim del Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente;

Visto l'art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in tema di Conflitto di interessi, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012, ed attestata l'assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile del procedimento espropriativo, per il responsabile per la realizzazione della opera pubblica e per il funzionario responsabile della relativa istruttoria amministrativa;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della opera pubblica in oggetto indicata e l'Ing. Cataldo Lastella;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 107;

Visto il D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 3/2005, e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente procedimento, conforme alla risultanze istruttorie, è stato espletato nell'osservanza della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

## DECRETA

### Art. 1

Al fine di provvedere all'esecuzione dell' opera pubblica indicata in epigrafe, si dispone in favore della Citta Metropolitana di Bari, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15, 2 comma, lett. c), della L.R. 3/2005, l'occupazione anticipata delle aree ricadenti nel territorio dei comuni di Gravina in Puglia e di Altamura, specificamente individuate nell' "Elenco particelle espropriande", contenente elenco dei beni da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché delle indennità provvisorie di espropriazione, e nello stralcio del "Piano particellare d'esproprio", che si allegano al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale.

### Art. 2

Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione di espropriazione, o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, è dovuta un'indennità di occupazione, da calcolare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001, in misura pari, per ogni anno, ad un dodicesimo dell'indennità di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua.

### Art. 3

A norma dell'art. 22 bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001, il presente decreto dirigenziale, ai fini dell'immissione in possesso delle aree espropriande in favore della Citta Metropolitana di Bari, dovrà essere eseguito con le modalità di cui all'art. 24 del medesimo D.P.R. 327/2001, nel termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso decreto. I tecnici di seguito indicati sono autorizzati ad introdursi nelle aree di proprietà privata soggette ad occupazione, previa notifica ai- proprietari interessati dell'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui sono previste le operazioni di immissione in possesso. L'esecuzione del decreto dovrà essere effettuata, congiuntamente o disgiuntamente, dai seguenti tecnici:

1. Geom. AMATI Vito, nato a Martina Franca il 11.04.05.1968;
2. Geom. CALAMITA Leonardo, nato a Bitonto il 30.05.1968;
3. Ing. CASELLA Luigi, nato ad Altamura il 03.02.1981;
4. Geom. MINAFRA Salvatore, nato a Ruvo di Puglia il 10.04.1966;
5. Geom. TEDESCHI Francesco, nato a Bisceglie il 14.09.1976

#### Art. 4

L'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni occupati in forza del presente decreto è stata determinata in via provvisoria sulla base del valore venale degli immobili da espropriare, tenuto conto delle caratteristiche essenziali ed effettive degli stessi, nella misura indicata nell'allegato "Elenco particelle espropriande", di cui all'art. 1 del presente decreto, a fianco di ciascuna ditta, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 327/2001, come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. Coloro i quali intendano accettare le indennità provvisorie di espropriazione offerte, a norma dell'art. 22 bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001, dovranno dare comunicazione a questa Amministrazione entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di immissione in possesso. A tal fine dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, c. ss.mm.ii., contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Il proprietario che condivide la determinazione provvisoria dell'indennità ha diritto di ricevere, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 3, del D.P.R. 327/2001, un acconto pari all'80% del valore dell'indennità offerta, previa acquisizione dell'autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena proprietà dell'area esproprianda.

Le indennità da corrispondere per eventuali manufatti da demolire, insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, di cui si accerti l'esistenza in sede di immissione in possesso, saranno determinate successivamente alla redazione dello stato di consistenza e comunicate alle ditte da espropriare. In questo caso il termine di 30 giorni per l'accettazione delle indennità decorrerà da quest'ultima comunicazione. Il valore delle aree espropriande, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. 327/2001, è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo, che si considerano realizzate esclusivamente allo scopo di conseguire una maggiore indennità.

#### Art. 5

Coloro i quali condividano la determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione disposta con il presente decreto, fino alla data in cui eseguito il decreto di esproprie, ai sensi dell'art. 45, 1 comma, del D.P.R. 327/2001, hanno diritto di convenire con l'Autorità espropriante la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, o della propria quota di proprietà, per un corrispettivo determinato come segue:

- per le aree edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001, con l'aumento del dieci per cento, previsto dal comma 2 dell'art. 37;
- per le costruzioni legittimamente edificate il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 327/2001;
- per le aree non edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. c), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;
- per le aree non edificabili, coltivate direttamente dal proprietario, il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. d), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. In tal

caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 40, comma 4, del D.P.R. 327/2001.

Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta in via provvisoria spetta, ai sensi dell'art. 20, comma 13, del D.P.R. 327/2001, l'importo previsto per la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, di cui al citato art. 45, comma 2, anche nel caso in cui l'Autorità Espropriante emetta il decreto di esproprio, in alternativa alla cessione volontaria.

#### Art. 6

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 del D.P.R. 327/2001, determinata nell'osservanza dell'art. 40, comma 4, del citato D.P.R. 327/2001 in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, e corrisposta direttamente dall'Ente espropriante nei termini previsti per il pagamento dell'indennità di espropriazione al fittavolo al mezzadro o al partecipante, che per effetto della procedura espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.

#### Art. 7

I destinatari del presente provvedimento, qualora non condividano l'indennità di espropriazione offerta, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei 30 giorni successivi all'immissione in possesso, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001.

In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennità offerte, si procederà, previo deposito delle indennità provvisorie di espropriazione presso la Cassa DD.PP., alla determinazione definitiva delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001.

Il presente decreto di occupazione d'urgenza perde efficacia qualora non sia emanato il decreto d'esproprio nel termine di cinque anni, a decorrere dalla data in cui è diventato efficace il provvedimento con cui è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 6, e dell'art. 13, comma 4, del D.P.R. 327/2001.

#### Art. 8

Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati mediante raccomandata A.R., come previsto dall'art. 14, comma 1, della L.R.P. 3/2005. Nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di irreperibilità, di assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilità di individuazione dell'effettivo proprietario, gli adempimenti di notifica saranno espletati mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio dei comuni di Altamura e di Gravina in Puglia, nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare, nonché sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R.P. 3/2005.

In ogni caso, il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio dei comuni di Altamura e di Gravina in Puglia, e dovrà essere pubblicato sul B.U.R.P., nell'osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 327/2001, nella L.R.P. 3/2005 e nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1076 del 18.07.2006.

#### Art. 9

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal codice del processo amministrativo, approvato con il Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e ss.mm.ii., e dalle altre disposizioni processuali vigenti.

Si applicano le disposizioni sancite dall'art. 53 del D.P.R. 327/01, per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall'esecuzione del presente decreto.

Il Dirigente

